

FRANCO MARIANI (*) - PAOLO MAZZANTINI (**)

Documenti inediti sull'origine della cartiera dei Montefeltro a Fermignano

La cartiera di Fermignano, nel ducato di Urbino, ha avuto una lunga storia ed anche una rilevante importanza per aver prodotto carta, ininterrottamente, per oltre quattro secoli e mezzo, prima come proprietà dei Montefeltro e poi — quando il ducato passò alla Santa Sede per estinzione della casata — dello Stato Pontificio, per cessare l'attività quando ormai la carta non era più fabbricata a mano ma a macchina.

Le uniche, dettagliate, notizie fino ad oggi disponibili su di essa erano quelle dovute agli scritti di Gino Luzzatto¹ e di Teresa Damiani.² Proprio al Luzzatto si deve la pubblicazione di un contratto di affitto della cartiera — risalente al 1434 — stipulato tra il conte Guidantonio del Montefeltro, rappresentato dal suo ministro Piero di Lorenzo (di origine fabrianese), e Antonio di Venanzio ed i suoi figli (anche questi originari di Fabriano), conduttori di un analogo opificio in quel di Fossombrone, allora sotto la signoria dei Malatesta. Nel commento al contratto il Luzzatto evidenzia che il documento non poteva essere il primo atto riguardante la cartiera di Fermignano, sia perché così risulta dal contesto dell'atto stesso — essendovi contenute clausole che per la loro articolazione non potevano essere certo di prima applicazione — sia perché la quantità di carta della quale si prevede la fabbricazione appare piuttosto rilevante per una cartiera di nuovo impianto. Nella stessa occasione il Luzzatto accenna anche ad una data (il 1363) nella quale lo Zonghi³ suppone che la car-

(*) Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Lettere, Conservazione dei Beni Culturali.

(**) Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

¹ GINO LUZZATTO, *Un'antica cartiera dei Montefeltro a Fermignano*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche», Vol. I, fasc. I, Ancona 1904 (riprodotto di recente e integralmente in «Scritti e note per una storia economica delle Marche», a cura di P. Giannotti, Quattroventi, Urbino 1988).

² TERESA DAMIANI, *La cartiera di Fermignano e l'industria della carta nel ducato e nella legazione di Urbino*, in Studi Urbinati, B1, anno LV, 1981/82.

³ A. ZONGHI, *Le antiche carte fabrianesi all'esposizione generale italiana di Torino*, Fano 1884.

tiera fosse già in attività ma senza rivelare da quali documenti abbia potuto definire tale data. Se non fosse per le certezze attestate dal documento del quale parleremo più avanti, l'esistenza della cartiera a Fermignano in quel periodo avrebbe anche potuto essere considerata realistica ove si pensi che Nolfo del Montefeltro fu podestà di Fabriano nel 1326 e che i Chiavelli, signori di Fabriano, facevano parte delle famiglie «*fideles*» dei conti del Montefeltro,⁴ oltre che essere ad essi imparentati per il matrimonio tra Guido Napolitano Chiavelli e Margherita, figlia del conte Galasso (1350 circa).

Non rare, quindi, dovevano essere le frequentazioni e non sarebbe affatto strano se, dietro consiglio dei Chiavelli o per semplice emulazione, i Montefeltro avessero desiderato dotarsi di una cartiera approfittando delle favorevoli condizioni presenti a Fermignano, dove il Metauro compie un salto di alcuni metri grazie a un dislivello naturale (migliorato nel tempo con interventi dell'uomo) già sfruttato per l'impianto di mulini da grano e poi per tintorie; e fu qui che venne poi eretta la cartiera del Montefeltro.

Le favorevoli condizioni del fiume si ripetono, in maniera più o meno simile, a monte in quel di Sant'Angelo in Vado e ad Urbania, a valle a Fossombrone, ma solo in quest'ultima località si ha ricordo di cartiere, per le quali la memoria storica risale al 1371⁵ quando un tal Carozio di Brunaccio, eugubino abitante a Fossombrone, riceve dal gabelliere di questo comune, che agisce per conto di Pandolfo Malatesta, la somma di cinquanta fiorini d'oro per la produzione e il commercio «*cartarum pecudinarum et ordinarium*» (cartapeccora, cioè pergamena, e carta di straccio); del 1380 è una ricevuta per acquisto da Fano di una balla di carta (composta da dodici risme) per quegli uffici comunali. Fossombrone possedeva alcune cartiere: due — più antiche e poi andate in disuso o rovinate — erano ubicate a sud dell'abitato, in una zona compresa in un'ansa del Metauro, al termine di quella che ancora oggi è denominata Via dei Molini. Un altro opificio, di più tarda erezione, era situato in contrada San Lazzaro, sulla via Flaminia, in località Acqua Santa: di questo furono proprietari prima Ottaviano Petrucci (l'inventore della stampa della musica a caratteri mobili) e poi la famiglia Passionei che lo cederà in affitto (nel Settecento) alla Cappella del SS. Sacramento che farà gestire la cartiera quasi sempre dallo stesso affittuario della cartiera di Fermignano.

Il Luzzatto nel suo saggio si rammaricava di non aver potuto trovare notizie della cartiera anteriori al 1433-34 nonostante le ricerche condotte a ritroso fino al 1409 e si augurava che in futuro fosse possibile definire meglio la data di impianto dell'opificio fermignanese.⁶

⁴ Cf. G. FRANCISCHINI, *I Montefeltro*, Dall'Oglio, Milano.

⁵ Cf. A. VERNARICI, *Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri*, Fossombrone 1903, p. 434.

⁶ «Converrebbe quindi risalire più addietro con le ricerche per stabilire almeno approssimativamente l'anno della fondazione, ma purtroppo gli atti notarili, di cui si conservano

Durante una ricerca intrapresa proprio per meglio conoscere i primi anni di attività della cartiera ai fini della stesura di una esauriente storia della stessa, siamo stati in grado di rintracciare una serie di documenti notarili — conservati presso la Sezione di Urbino dell'Archivio di Stato di Pesaro⁷ ed ovviamente sfuggiti all'indagine del Luzzatto — uno dei quali in particolare ci ha consentito di risalire alla precisa data di impianto della cartiera.

Il documento in questione è un atto del 9 dicembre 1411⁸ del notaio Bartolomeo degli Antaldi con il quale si pone fine ad una controversia tra i Montefeltro ed il locatore della cartiera, Paolo di Nicola di Venanzio, fabrianese. Il pubblico ufficiale fa esplicito riferimento ad un precedente atto — anche questo da lui rogato — stipulato il 3 maggio 1407 tra Paolo di Nicola di Venanzio, «*egregius mercator et magister cartarum*», e la contessa Agnesina del Montefeltro⁹ nel quale si stabiliva che il mercante avrebbe condotto in affitto per tre anni «... *ingualcherias*¹⁰ et edificata ad faciendas cartas ... positas et existentes in flumine Metauri iuxta castrum Firmignani comitatus Urbini infra sua latera, tunc inceptas et postea per aliqua tempora perfectas et constructas, pro tempore et per tempus trium annorum incipiendorum tempore quo ipse gualcherie essent gualcheres ...». Sembra quindi che al momento della stipula dell'atto la costruzione della cartiera non fosse ancora terminata e con ogni probabilità avrà iniziato l'attività entro lo stesso anno (o al più tardi nei primissimi mesi del 1408). Il canone di affitto era stato fissato in sessanta fiorini annui «... *cum multis pactis capitulis conditionibus modis et convectionibus contentis et comprehensis in instrumento inde confecto scripto et publicato manu meo notarii infrascripti ...*»; a

copie nei Registri delle Quadre (i quartieri) urbinate, non rimontano oltre il 1409, né da quell'anno fino al 1433 ci venne fatto di rintracciare altri documenti che si riferiscono a questo argomento». (G. LUZZATTO, *op. cit.*)

⁷ D'ora in poi S.A.S.U. Ci è gradito e doveroso ringraziare in questa sede la collaborazione e la disponibilità della direttrice dell'Archivio, de.a Graziella Berretta, dei suoi collaboratori Giuseppe Paolucci, Gessica Manicardi, Leonardo Moretti; un ringraziamento anche a don Franco Negroni, profondo conoscitore dell'Archivio, al quale dobbiamo alcune interessanti segnalazioni.

⁸ S.A.S.U., *Atti notarili della Quadra di Santa Croce, 1411*, c. 10v. L'atto è riportato integralmente in Appendice.

⁹ La contessa Agnesina, della nobile famiglia romana dei Prefetti, Signori di Vico e di Viterbo, vedova del conte Antonio del Montefeltro, deceduto nel 1404, compare in questo ed in numerosi altri atti notarili, da sola o insieme al figlio, il conte Guidantonio.

¹⁰ Con questo nome (*ingualchiera, gualchiera*) si indicavano le macchine (e per estensione anche l'edificio nel quale l'operazione avveniva) usate per la *folatura* (o *feltratura*) dei panni; questa lavorazione era ottenuta per mezzo di pestelli o magli azionati da ruote idrauliche (cf. PAOLO MALANDEA, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Franco Angeli Editore, 1988).

questa somma occorre aggiungere 131 fiorini d'oro all'anno (!) per la cenceria,¹¹ cioè per l'appalto esclusivo della raccolta dei cenci.

Nonostante le numerose clausole contrattuali qualcosa tra le parti deve aver dato adito a controversie, tanto che lo strumento del 1411, del quale qui si parla, altro non è se non un atto di concordia, cioè di appianamento delle divergenze sorte (nell'indice dell'antico registro degli atti viene infatti indicato come *quietatio*); in particolare, gli affittuari (Paolo di Nicola di Venanzio e i due suoi soci, anch'essi fabrianesi, a lui affiancatisi in un secondo momento) non debbono aver ottemperato nei termini al pagamento del canone di affitto della cartiera o della cenceria. Riteniamo però probabile che all'origine della vertenza ci sia stata una «colpa» anche da parte dei Montefeltro poiché si pretendeva, quale canone del complesso cartiera-cenceria, la somma annua di 191 fiorini (60 per la cartiera, 131 per la cenceria). Un qualsiasi affittuario difficilmente poteva essere in grado di anticipare tale cifra, anche ratealmente: si consideri che per ricavare questa somma il cartaiò doveva aver lavorato una quantità notevole di stracci e che la carta prodotta poteva essere messa in vendita solo dopo diversi mesi dall'inizio della sua lavorazione, mesi durante i quali il cartaiò doveva aver già anticipato tutte le spese: oltre agli stracci, il *carniccio* per fare la colla, la mano d'opera, il trasporto e tutte le altre minute spese di funzionamento; e doveva aver provveduto anche al sostentamento suo e di quanti con lui esercitavano l'arte. E ancora, bisogna tener presente che la vendita della carta finita non sempre poteva essere immediata, e altrettanto dicasi per la riscossione del ricavato.

Che i Montefeltro avessero, quindi, mal calcolato le loro pretese è verosimile ed è suffragato dal fatto che nel contratto del 1434 (e in altro del 1442) il canone di affitto e di cenceria sono sostituiti da compensi in natura, cioè da un certo quantitativo di prodotto finito; allo stesso tempo viene introdotto un prestito da parte del proprietario, da restituire al termine dell'affittanza, senza interessi, equivalente a 600 fiorini e costituito da carta a magazzino (finita e da finire), cenci, carniccio e denaro liquido. Con questa specie di «avviamento» il conduttore poteva affrontare il primo anno di attività senza eccessive preoccupazioni.

¹¹ La definizione del termine *cenceria* o *cenceria* nel Vocabolario della Crusca: «Quantità di cenci, ossia di vesti lacerate o di poco prezzo» non trova corrispondenza con l'altro significato che la parola ebbe in passato e che è invece riportato, ad esempio, nel *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae* di Bartolomeo Giliano (Perugia 1635): «Ius coemendi ad conficiendum papyrus, lineos, pannos, ... laceros et obsoletos, qui italice Cenci vocantur...» (cfr. F. MAGANO, *La cenceria della città di Perugia*, in «Cultura e Scuola», n. 114, Aprile-Giugno 1990). Questo privilegio, oltre che ai cartai, verrà spesso concesso agli stampatori per incentivare l'impianto di tipografie in alcune città: il diritto di raccolta degli stracci garantiva ai tipografi il controllo sulla preziosa materia prima e li metteva in grado di contrattare con i cartai l'approvvigionamento della carta necessaria alla stampa.

Non è stato possibile — e quasi certamente non lo sarà — trovare il sopra citato atto del maggio 1407 in quanto i documenti notarili conservati presso la Sez. di Urbino dell'Archivio di Stato di Pesaro non risalgono più indietro dell'ottobre di quell'anno.¹²

Gli altri documenti rintracciati nel corso di questa parte della nostra ricerca sono datati tra il 1412 ed il 1416 e trattano tutti di acquisti di carta da parte di mercanti fabrianesi e non. Venditori risultano essere i Montefeltro, nelle persone della contessa Agnesina, o del conte Guidantonio, il più delle volte rappresentati da qualche loro «fattore» delegato a tale funzione: tra questi è frequente la presenza di tale Piero di Lorenzo, fabrianese, quasi sempre descritto come «olim de Fabriano et nunc habitator Urbini».¹³

Elenchiamo qui di seguito e sinteticamente il contenuto di alcuni di questi atti:

— 1412, 28 maggio; la contessa Agnesina dei Prefetti di Vico, vedova del conte Antonio (morto nel 1404) e madre di Guidantonio, vende a Nassuccio del fu Berto di Fabriano «provincie marchie anconitane mercator» 32 balle di carta di fioretto e 14 di quella fina (per un corrispettivo di 302 ducati d'oro e 200 fiorini d'oro),¹⁴ con possibilità di effettuare il pagamento in varie città: Urbino, Rimini, Perugia, Fano, Fossombrone, Recanati, Fabriano, Ancona, Jesi, Sassofer-

¹² L'archivio notarile urbinato fu istituito per volere del conte Guidantonio del Montefeltro nel 1407; la città venne divisa in quattro *quadre* (Posterula, S. Croce, Vescovado e Porta Nuova); i notai delle quadre rogavano gli atti relativi alla propria giurisdizione, che poi dovevano essere convalidati a cura di altro notaio tramite trascrizione e registrazione presso una sorta di «ufficio centrale». Altrettanto infruttuosa è risultata — almeno per ora — la ricerca di un mandato di procura (pure citato nell'atto del 1411) redatto a Fabriano per l'occasione per uno dei soci di Paolo di Venanzio; forse questo mandato avrebbe potuto fornire ulteriori informazioni: il notaio rogante, ser Francesco di Nicoluccio di Fabriano, non compare tra i notai fabrianesi del periodo presenti nell'Archivio di Stato di Fabriano. È invece attivo nello stesso periodo un tal Rainaldo di ser Francesco Nicoluccio (1400-1418); costui potrebbe anche essere il notaio in questione, ma tra i suoi atti — palesemente incompleti — non abbiamo trovato il mandato di procura.

¹³ Di questo personaggio non esistono notizie se non la sua presenza in molti atti notarili, dapprima quale testimone, poi come «factor» dei conti del Montefeltro, fino ad essere citato quale «factor generalis». Secondo alcuni appunti manoscritti esistenti presso la Biblioteca Universitaria Urbinate (B.U.U., *Archivio del Comune*, B. 173, *Famiglie nobili urbinati*, *Pèroli*) Pietro di Lorenzo di Pietro, fabrianese, arrivò in Urbino verso il 1400 e vi morì nel 1446, dopo aver trascorso almeno trenta anni al servizio dei conti. Oltre quelli stipulati per conto dei Montefeltro, numerosi sono gli atti a lui intestati per acquisto e vendite di terreni, vigne, partite di lana, balle di carta, case, etc. a dimostrazione del benessere raggiunto. Le sue doti di onestà, capacità e fedeltà gli vennero riconosciute dal conte Guidantonio con una interessantissima *quietatio* del 1442 (S.A.S.U., *Atti notarili della Quadra di S. Croce*, vol. 34, 1442, c. 29). Fu nominato nobile e la sua discendenza diede origine alla famiglia dei Pèroli che si imparentò con le migliori famiglie urbinati.

¹⁴ S.A.S.U., *Atti notarili della Quadra di S. Croce*, 1412, c. 43.

rato, Cagli, Gubbio, Firenze, Bologna, Venezia. In questo atto compare, per la prima volta ed ancora quale semplice teste, il fabrianese Piero di Lorenzo.

— 1413, 23 marzo; la contessa Agnesina vende ad Antonio del fu Levi di Urbino «*quattu Episcopatus mercarius*», dieci balle di carta fina (a 12 ducati la balla) e dieci balle di fioretto (a 10 ducati la balla)¹⁵ per un totale di 220 ducati, con scadenza del pagamento ad un anno.

— 1413, 27 aprile; sempre la contessa Agnesina vende a Pietro del fu Jacopo di Villa Cavallino del contado di Urbino, una balla di carta fina, una balla di fioretto e due balle di carta straccia per un totale di 23 ducati.¹⁶

— 1414, 25 gennaio; Antonio del fu Levi di Urbino acquista dalla contessa 24 balle di carta: 12 di carta fina reale a 12 ducati la balla e 12 di fioretto a 10 ducati la balla per un totale di 264 ducati.¹⁷

— 1414, 6 dicembre; ancora Antonio del fu Levi acquista dalla contessa 10 balle di fina (per 120 ducati) e 18 di fioretto (180 ducati);¹⁸ si impegna a corrispondere il dovuto entro un anno in una delle seguenti «piazze»: Urbino, Rimini, Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Gubbio, Castello [Città di C.], Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Verona, Vicenza.

— 1415, 25 aprile; con Piero di Lorenzo «*de Fabriano habitante Urbini, stipulanti nomine et vice illustris et magnifice domine domine comitisse Agnesine de Prefectis comitisse Montisferetri, Urbini, ...*» ancora Antonio del fu Levi concorda l'acquisto di 4 balle di carta reale, 6 di carta fina e 10 di fioretto, per un totale di 225 ducati.¹⁹

— 1416, 4 gennaio; Benedetto del fu Matteo di Ventoruccio di Sant'Angelo in Vado acquista dalla contessa Agnesina 7 balle di carta di fioretto per 70 ducati.²⁰

Vogliamo citare qui un altro documento, anche se di molto posteriore a quelli finora ricordati, per due particolarità che lo rendono degno di nota. Si tratta della minuta di un atto²¹ rogato il martedì 1° ottobre 1482 dal notaio urbinato Antonio Vanni: riguarda un accordo tra l'affittuario della cartiera e due cartai che per un anno si impegnano a produrre carta, nella cartiera di Fermignano, dietro compenso di un tanto a risma, assicurando di lavorare diligentemente, con sollecitudine (addirittura «*acantite*»), producendo carta di buona qualità, come la si fa a Fabriano («*ad usum fabrianensem*). Il compenso viene fissato, per la carta di piccolo formato, in 11 fiorini ogni 100 risme (ed è speci-

¹⁵ *Ibid.*, 1413, c. 55.

¹⁶ *Ibid.*, 1413, c. 63.

¹⁷ *Ibid.*, 1414, c. 19.

¹⁸ *Ibid.*, 1414, c. 27.

¹⁹ *Ibid.*, 1415, c. 72.

²⁰ *Ibid.*, 1416, c. 14.

²¹ S.A.S.U., *Atti del notaio Antonio Vanni di Urbino, 1482.*

cato che la risma è composta da 21 quaterni, ciascuno di 25 fogli, per un totale di 525 fogli/risma); per le carte di più grande formato è previsto che ci si attenga agli usi e consuetudini della zona di Fabriano.

Prima di questo non ci era mai capitato di incontrare contratti per la lavorazione «a cottimo» per la cartiera di Fermignano.²² La peculiarità del documento sta però nella definizione della composizione della risma; questo dato, di rado presente nei documenti dell'epoca, è molto controverso: così Luzzatto ritiene che una risma sia formata da 200 fogli, Castagnari la ritiene di 21 quaterni ma di 400 fogli. Documenti «ufficiali» di data posteriore la indicano formata da 500 fogli, e così attesta il foglio a stampa «*Tariffa o sia nota dei prezzi delle carte che si fabbricano nelle due cartiere di Fermignano e dell'Acqua Santa*» della metà del 1700 che porta in calce: «Si avverte che la risma è composta da 20 quaterni ed il quaterno di fogli 25 ed il mezzo quaterno di fogli 12».

La ragione del 21° quaterno deriva certamente dal fatto che i primi e gli ultimi fogli di una risma erano suscettibili di rovinarsi e quindi se ne aggiungevano alcuni in più per garantire la fornitura di 500 fogli utili; forse in questo modo si cercava anche di compensare sia eventuali (frequenti) errori commessi dagli operai nel conteggio dei fogli che la presenza di eventuali fogli difettosi.

Le nostre ricerche ci hanno portato a rintracciare altri numerosi atti notarili della prima metà del 1400 riguardanti la cartiera di Fermignano, atti che ci ripromettiamo di presentare in seguito, avendo voluto qui ricordare solo quelli che testimoniano la data di nascita della cartiera ed il suo iniziale funzionamento.

²² La pratica del cottimo era già in uso da molti anni. Era certamente applicata a Fabriano, dove frequente era l'abitudine di subappaltare alcune fasi della lavorazione della carta. Nel 1414 ad Ascoli, due cartai di Pioraco promettono agli affittuari della locale cartiera di lavorare «*cartam bonam et sufficientem*» dietro compenso di 15 ducati ogni cento risme consegnate (cfr. F. MARIANI, *Il privilegio enfiteutico della Famiglia Merli per la cartiera di Ascoli*, in *Accademie e Biblioteche d'Italia*, Anno LX, n. 4, Ott.-Dic. 1992).

APPENDICE

Archivio di Stato di Pesaro, Sezione di Urbino
Registro degli atti notarili della Quadra di S. Croce, 1411, c. 10 n.

In nomine domini amen. Anno eiusdem a nativitate 1411 inditione 4a tempore domini Gregorii pape XII die 9^a mensis decembris, in civitate Urbini in domibus infrascriptorum Illustrium domini comitis Guidantonii comitis Montisferetri, Urbini, etc. et domine comitisse Agnesine de Prefectis comitisse Montisferetri etc. situs in quatra porte nove iuxta plateam maiorem stratum vias et alia latera, presentibus egregiis viris Ser Guidone Gradoli de Bonacursiis de Urbino, Jacobo Celloli Franxio habitatori Urbini, Ventura Vandutii de Urbino et Gualterio Pieri de Fabriano testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis.

Cum hoc sit quod egregius mercator et magister cartarum Paulus Nicolay Venantii de Fabriano conduxerit sub 1407 die 3^o maii ingualcherias et edificitia ad faciendas cartas illustrium et potentum domini comitis Guidantonii comitis Montisferetri, Urbini etc. ac Regni Sicilie magni comestabuli etc. et domine comitisse Agnesine de Prefectis comitisse Montisferetri etc. eius genitricis, positas et existentes in flumine Metauri iuxta castrum Firmignani comitatus Urbini infra sua latera, tunc inceptas et postea per aliqua tempora perfectas et constructas, pro tempore et per tempus trium annorum incipiendorum tempore quo ipse gualcherie essent gualchentes, pro pensione et fictu sexaginta florenorum pro quolibet annorum dictorum trium annorum cum multis pactis capitulis conditionibus modis et convectionibus contentis et comprehensis in instrumento inde confecto scripto et publicato manu mey notarii infrascripti sub dictis millesimo et die prout plenius et latius in dicto instrumento sub hiis verbis vel aliis continetur;

et cum factis et constructis ipsis gualcheriis et edificitiis ingualcantibus dictus Paulus eas tenuerit et usufructaverit per dictum tempus trium annorum;

et etiam cum idem Paulus assumpserit et receperit in sotios ad dictum exercitium faciendarum cartarum et ad alia in dicto instrumento contenta prudentes viros Antonium et Laurentium Francisci de Fabriano prout de dicta assumptione et receptione in sotios apparet per literas ipsorum sotiorum assumptione de volumptate dictorum illustrium domini et domine;

etiam cum in dictis ingualcheriis redactis gualcantibus idem Paulus pro se et sotios per se et suos operarios fecerit et fieri fecerit (ms. *fecerit*) cartas per dictum tempus trium annorum et usus fuerit aliis comodis dictarum gualcheriarum in instrumento contentis;

et tamen utraque dictarum partium in aliquibus assereret et conquereretur

quod pacta in dicto instrumento contencta non fuerant sibi ad invicem totaliter observata et propterea utraque ipsarum partium assereret se multum dampnificatam, et alique alie differentie essent inter dictas partes exorte tam occaxione predictorum quam etiam cenciarie territorii dictorum illustrium domini et domine quam dictus Paulus habuit per tempus quatuor annorum ut etiam patet in dicto instrumento pro centum triginta uno florenis pro quolibet anno.

Idcircho volentes:

dicta illustris et potens domina domina comitissa Agnesina per se et suos heredes et nomine et vice dicti illustris domini domini comitis Guidantonii comitis Montisferetri etc. geniti sui pro quo solempniter de rato et rati habitione proximit, videlicet se facturam et curaturam ita et taliter cum effectu quod ipse illustris dominus comes Guidantonus approbabit ratificabit omologabit confirmabit et affirmabit omnia et singula suprascripta et infrascripta et in presenti contractu contencta ad omnem petitionem, volumptatem ac requisitionem alterius partis infrascripte cum omnibus et singulis capitulis clausulis solempnitatibus promissionibus et obligationibus et penarum adiectionibus validis necessariis opportunis et consuetis et quod ratum firmum et gratum habeat et observabit omnia et singula in eodem presenti instrumento contencta ad penam et sub pena infrascripta *ex una parte*;

et dictus Paulus per se et suos heredes et Constantius filius dicti Antonii Francisci et Johannesagnolus Nicolutii de Fabriano procurator et procuratorie nomine dictorum Antonii et Laurentii ut de eius mandato asseruit apparere manu Ser Francisci Nicolutii de Fabriano notarii, pro quibus Antonio et Laurentio ipsi Constantius (ms. *Gontantius*) et Johannesagnolus promixerunt solempniter de rato et rati habitione, videlicet se facturos et curaturos ita et taliter cum effectu quod ipsi Antonius et Laurentius approbarent ratificarent omologarent confirmarent et affirmarent omnia et singula suprascripta et infrascripta in hoc presenti contractu contencta et quod ratum gratum et firmum habebunt et observarent omnia et singula in eodem presenti instrumento contencta ad omnem petitionem volumptatem et requisitionem alterius partis predictae cum omnibus et singulis capitulis clausulis solempnitatibus vinculis promissionibus obligationibus et penarum adiectionibus ac renumpationibus validis necessariis opportunis et consuetis ad penam et sub pena infrascripta *ex altera parte*;

venire inter se ad invicem ad bonam concordiam et sedactionem dictarum litium et differentiarum, devenerunt hunanimiter et concorditer sponte et libere et ex certa scientia ad hanc compositionem transactionem et concordiam et ad hec pacta promissiones convectiones liberationes et obligationes.

Videlicet quia dicta illustris domina domina comitissa Agnesina per se et suos heredes et nomine dicti suis illustris filii fecit finem quietationem liberationem absoluptionem transactionem concordiam et pactum de ulterius non petendo dictis Paulo Constantio (ms. *Gostantio*) et Johannesagnolo dictis nominibus recipientibus de dictis sexaginta florenis promissis et debitis quolibet anno

dictorum trium annorum pro pensione et fictu dictarum gualcheriarum in una manu; et de dictis 131 florenis pro quolibet anno dictorum quatuor annorum promissis et debitis pro dicta cenciarum in alia manu. Et generaliter de omnibus aliis et singulis que dicti illustres dominus et domina vel alter eorum potuissent vel possent debuissent vel deberent quoquo modo petere recipere vel exigere a dictis Paulo Antonio et Laurentio vel altero eorum vel eorum ministris factoribus et operariis vel ab aliis quorum factum tangeret dictos Paulum Antonium et Laurentium vel super eorum bonis occasione et pretextu dictarum locationum ingualcheriarum et cenciarum vel alicuius earum vel occasione contentorum vel comprehensorum in dicto instrumento vel dependentium aut emergentium ab eis vel aliorum quorumcumque cognitorum vel non cognitorum scitorum vel ignorantium. Et hec fecit dicta illustris domina dictis Paulo Constantio (ms. *Gostantio*) et Johannesagnolo recipientibus ut supra eo quia fuit contenta et confessa se penes se habuisse et recepisse integre et realiter dictas quantitates sexaginta florenorum in una manu pro quolibet dictorum trium annorum pro pensione dictorum trium annorum dictarum ingualcheriarum; et dictas quantitates centum triginta unius florenorum pro pensione dicte cenciarum pro dictis quatuor annis; videlicet 131 florenos a dicto Paulo solo et de sua propria pecunia solvete pro pensione primi anni dicte cenciarum; et medietatem totius residui dictarum quantitatum, que medietas erat et est 286 florenorum cum dimidio a dicto Paulo solvete de sua propria pecunia; et aliam medietatem earundem quantitatum, que alia medietas similiter est 286 florenorum cum dimidio, a dictis Antonio et Laurentio seu eorum procuratoribus et ministris solventibus de propria pecunia dictorum Antonii et Laurentii in pecunia numerata et denariis; medietas vero Pauli fuit, ut asseruerunt, soluta in denariis et mercantiis et nominibus debitorum. Et etiam quia fuit contenta et confessa sibi fuisse satisfactum integre a predictis et quolibet predictorum de omnibus et singulis aliis que ipsi illustres dominus et domina petere poterant vel recipere debebant ab eisdem debitoribus occasione contentorum et comprehensorum in dicto instrumento vel occasione predictorum et supra comprehensorum vel dependentium aut emergentium ab eisdem vel alia quacumque ratione vel causa cognita vel incognita scita vel ignorata. Renuntians exceptioni omnium et singularum dictarum quantitatum, videlicet sexaginta florenorum in una manu et 131 florenorum in alia manu, confessatarum habuisse ut supra et aliorum confessatarum non habitorum non receptorum et per dictos Paulum et Antonium et Laurentium non traditorum et contentorum in dicto instrumento coptimi non observatorum; exceptioni non numerate pecunie, exceptioni fictionis et simulationis; exceptioni doli mali; conditioni secundum causam et omni alii legum et iuris auxilio.

Et etiam quia versa vice et e converso dicti Paulus Constantius (ms. *Gostantius*) et Johannesagnolus eorum nominibus et nominibus quibus supra singula singulis referendo, promittentes de rato et rati habitione pro dictis Antonio et Laurentio ut supra ad dictam infrascriptam penam, fecerunt finem quietacionem

liberationem absolutionem transactionem remissionem concordiam et pactum de ulterius non petendo ipsi illustri domine domine comitisse Agnesine recipienti pro se et suis heredibus et nomine et vice dicti sui illustris filii et eorum procuratorum factorum administratorum et subditorum de omni toto eo quod ipsi vel alter eorum petere possent vel recipere deberent quoquo modo ab eis vel altero eorum vel ab aliquo supra comprehensorum occasione contentorum et comprehensorum in dicto instrumento et dictarum locationum ingualcheriarum et cenciarie vel alicuius earum vel dependentium aut emergentium ab eis vel altera earum vel eorum vel alia quacumque ratione vel causa scita vel ingnorata cognita vel incognita. Et hec fecerunt quia fuerunt contenti et confessi eis et dictis Antonio et Laurentio fuisse integre solutum et satisfactum per dictos illustres dominum et dominam et alios supra comprehensos de omnibus et singulis que petere poterant vel debebant recipere ab ipsis vel altero eorum occasione predictis vel aliis quibuscumque cognitis vel ingnoratis. Renumpiantes exceptioni omnium et singulorum supra confessorum habuisse et contentorum et eis promissorum in dicto instrumento coptimi non habitorum non factorum non soluptorum et eis non observatorum et satisfactorum per dictos illustres dominum et dominam et alios supra comprehensos; exceptioni fictionis et simulationis contractus vel causa metus; exceptioni doli mali; conditioni secundum causam et omni alii legum et iuris auxilio.

Liberantes et absolventes dicte partes earum nominibus et nominibus quibus supra, singula singulis referendo, se ad invicem et vicissim, videlicet unam alterius et alteram alterius, ab omnibus et singulis predictis et supra comprehensis sibi ad invicem promissis per aquilianam stipulationem precedentem et acceptionem legitime subsequentem et omni alio modo via jure et forma quibus magis et melius potuerunt et possunt.

Que omnia et singula suprascripta et infrascripta in hoc instrumento contenta promixerunt dicte partes suis propriis nominibus et nominibus quibus supra sibi ad invicem, videlicet una pars alteri et altera alteri, singula singulis referendo solemnibus stipulationibus hinc inde antevenientibus perpetuo firma et rata habere tenere atendere observare et adimplere et in nullo contrafacere dicere opponere allegare vel venire per se vel alium seu alios aliqua ratione vel causa de jure vel de facto sub pena et ad penam quingentorum ducatorum auri solempni stipulatione hinc inde promissa. Qua pena soluta comissa exacta vel non, rata maneant et firma omnia et singula predicta et in hoc presenti instrumento contenta. Item et efficere et restituere sibi ad invicem omnia et singula dampna et expensa ac interesse litis et extra que et quas una «pars» [pars manca in ms.] occasione alterius non observantis et contra predictam vel aliquam predictarum venientis fecerit vel substinuerit in iudicio vel extra. Pro quibus omnibus et singulis perpetuo firmiter observandis et adimplendis dicte partes obligaverunt sibi ipsis ad invicem videlicet una alteri et altera alteri omnia

et singula eorum bona et alterorum pro quibus de rato [qui in ms. *promiserunt supra* in parte cancellato] promittunt mobilia et immobilia presentia et futura.

Et etiam dicti Paulus, Constantius (ms. *Gostantius*) et Johannesagnolus ad maius robur eorum sponte juraverunt ad sancta deo evangelia corporaliter manu tactis scripturis in manu meo notarii infrascripti predicta omnia firma et rata habere tenere et observare in nullo contrafacere vel venire, per se vel alios etc. ut supra sub iam dictis penis et obligatione et virtute dicti per me notarium infrascriptum delati et per eos prestiti iuramenti.

Et ego Bartolomeus quondam Brugaldini domini Martini de Antaldis de Urbino et quare sancte crucis publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius necnon eiusdem illustris domine comitisse cancellarius et scriba predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus scribere scripsi et publicavi.